

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

90145 PALERMO,.....

Prot. N.....

091/6819807

VIA G.B. LULLI, 42 - TEL. 091/6833511 - FAX:

pec: palermo@pec.consorzibonificasicilia.it

e mail: info@consorziobonifica.it

Risposta a foglio N.....

Codice Fiscale: 04559000825

PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE UN'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DITESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO PER PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028

QUESITI PERVENUTI

QUESITO n. 1

in riferimento alla procedura in oggetto si chiede il seguente chiarimento

1. Con riferimento all'Avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale di codesto Spett.le Ente ed alla relativa documentazione allegata, con particolare riferimento alla bozza di convenzione, **si chiede conferma** che l'indicazione puntuale di tutte le (vigenti) condizioni economiche nella stessa riportate (e.g. articoli 11, 12 e 16) sia un refuso e che, pertanto, qualora invitati alla successiva procedura di gara, le predette condizioni economiche di svolgimento del servizio debbano intendersi da offrire in sede di gara; **in alternativa si chiedono chiarimenti**;
2. Con riferimento all'Avviso per indagine di mercato in oggetto, **si chiede conferma** che la presentazione della manifestazione di interesse non sia in alcun modo vincolante per l'operatore economico e che, pertanto, qualora invitati sia possibile rimandare alla successiva fase di offerta la predisposizione di eventuali chiarimenti sulla documentazione di gara che sarà trasmessa con la Lettera di Invito e sugli aspetti del servizio.

RISPOSTA

Si conferma che, nell'avviso dell'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini dell'eventuale procedura negoziata di cui all'oggetto, al punto 11, 12 e 16 trattasi di un mero refuso e che, pertanto, qualora invitati sarà possibile rimandare la

predisposizione di eventuali chiarimenti sulla documentazione di gara

Si conferma, altresì, che la presentazione della manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l'operatore economico né per la stazione appaltante.